

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4457**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(D'ALEMA)

**e dal Ministro delle politiche agricole e forestali**

(DE CASTRO)

**di concerto col Ministro per gli affari regionali**

(BELLILLO)

**e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2000**

—————

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8,  
recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento  
comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione  
provvisoria del settore lattiero-caseario

—————

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa. . . . .	»	5
Disegno di legge. . . . .	»	7
Decreto-legge . . . . .	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'adozione del presente provvedimento è resa urgente e necessaria dall'esigenza di continuare ad assicurare una corretta gestione del sistema delle quote nel settore lattiero-caseario, nelle more dell'approvazione definitiva della riforma organica, già approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera, in sede referente, ma che gli altri pressanti impegni parlamentari, non ultima la legge finanziaria, hanno sinora impedito di discutere in Aula.

La legge 27 aprile 1999, n. 118, di conversione del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, ha inteso infatti chiudere i periodi di produzione lattiera 1995-96, 1996-97, 1997-98 e 1998-99, che hanno formato oggetto della gestione straordinaria seguita alla nomina e alla attività della Commissione governativa di indagine e della Commissione di garanzia in materia di quote-latte.

Al fine di realizzare tale importante obiettivo e tenendo conto dei ritardi accumulati nel difficile compito di coordinare le esigenze di garanzia dei produttori, i compiti delle regioni e l'attività di propria competenza, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha messo in atto un programma operativo, esposto anche ai servizi del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA), che consentirà di chiudere tempestivamente la gestione straordinaria e consentire la regionalizzazione del regime dall'inizio del periodo 2000-2001 (1° aprile 2000).

Entro tale data è però necessario provvedere a disciplinare alcuni indispensabili adempimenti, anche al fine di evitare di ricadere nella situazione precedente agli interventi straordinari e di non perdere i risultati conseguiti in applicazione delle indicazioni

fornite dalle succitate Commissioni governative.

Anzitutto, occorre provvedere a ripartire tra le regioni e province autonome l'aumento di quota ottenuto in sede comunitaria, nell'ambito di Agenda 2000, dopo un duro ma proficuo negoziato (Regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999).

Tale operazione viene programmata in due tempi, in linea con la previsione comunitaria, che distribuisce le 600.000 tonnellate attribuite all'Italia, in due *tranches*: 384.000 dal 1° aprile 2000 e 216.000 dal 1° aprile 2001.

Ciò consentirà di apportare alla distribuzione gli opportuni aggiustamenti che la pratica e l'esperienza suggeriranno dopo la prima attribuzione.

In secondo luogo, occorre disciplinare il passaggio alle regioni dei compiti di attribuzione delle quote di inizio e fine periodo, prevedendone l'aggiornamento e la comunicazione da parte delle stesse, e regolando l'eventuale fase contenziosa al fine di una ordinata gestione del sistema e della compensazione nazionale. Solo per la materiale comunicazione dell'aggiornamento relativo al periodo 2000-2001 è previsto che vi provveda l'AIMA per consentire alle regioni di predisporre le necessarie strutture.

In correlazione con tale passaggio, è necessario mettere a regime quegli accorgimenti - introdotti dalla normativa straordinaria - che si sono rilevati utili per assicurare trasparenza e gestibilità al sistema delle quote.

Si tratta cioè di prevedere la controfirma da parte dei produttori dei modelli L 1 allegati alle dichiarazioni degli acquirenti, per garantire la corresponsabilità di tutti in questo fondamentale adempimento.

Si tratta, inoltre, di stabilire i criteri di priorità per le operazioni di compensazione nazionale, confermando, per il momento, quelli già adoperati per i periodi precedenti e di assicurare la stabilità generale dei risultati della compensazione, in presenza di contenzioso.

Infine appare opportuno consentire la limitata operatività degli affitti in corso di periodo, con esclusione delle soccide e dei comodati di stalla che in passato sono stati utilizzati in maniera spesso poco trasparente.

Da ultimo, è necessario disporre un congruo differimento dei termini per la chiusura dei periodi progressi, al fine di consentire la regolare conclusione delle complesse operazioni di compensazione per i periodi dal 1995 al 1998.

Passando all'esame dell'articolo 1, il comma 1 prevede che il maggior quantitativo accordato dall'Unione europea all'Italia, a decorrere dal 1° aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale e viene attribuito alle regioni e province autonome sulla base della tabella allegata che tiene conto delle quote allocate e della produzione commercializzata nei periodi 95-96 e 96-97 nei rispettivi territori, per essere riassegnato da queste in base a criteri obiettivi di priorità da loro deliberati, con una riserva a favore dei giovani produttori. La quota attribuita a decorrere dal 1° aprile 2001 sarà ripartita successivamente.

Il comma 2 prevede che le regioni possano vietare la cessione, sotto qualsiasi forma, delle quote comunque possedute dagli assegnatari delle quote di cui al comma 1 del presente decreto e di quelle di cui al comma 21 della citata legge n. 118 del 1999, per uno o più periodi, salvo casi di forza maggiore, al fine di evitare comportamenti speculativi.

Il comma 3 stabilisce che siano le regioni e le province autonome, e non più l'AIMA, ad aggiornare e a comunicare ai produttori interessati i quantitativi di riferimento individuali, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informatico nazionale di supporto e

di quelli in loro possesso. Tali comunicazioni costituiranno il titolo per l'applicazione, da parte dell'acquirente, delle disposizioni sul prelievo supplementare. Solo per il periodo 2000-2001 sarà l'AIMA a curare la comunicazione di inizio periodo degli aggiornamenti operati dalle regioni.

Il comma 4 estende alle dichiarazioni di consegna e ai modelli L 1 l'obbligo della controfirma del produttore e in caso di anomalie la possibilità degli accertamenti delle regioni, con conseguente sistema di rapida risoluzione delle relative controversie

Il comma 5 proroga, in via transitoria e sino alla riforma organica del settore, i criteri di priorità per la compensazione nazionale, che resta necessariamente compito statale e le disposizioni della legge n. 118 del 1999 dirette a consentire la stabilità delle compensazioni anche in caso di contenzioso, al fine di evitare la necessità di ripetere continuamente il conteggio ad ogni pronuncia giurisdizionale o amministrativa. Si prevede inoltre la corresponsabilità del produttore per il mancato pagamento del prelievo da parte dell'acquirente, salvo regresso.

Il comma 6, prevede che le regioni possano autorizzare trasferimenti di quota anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, purchè predispongano adeguate modalità di controllo. Si disciplinano inoltre le condizioni per l'immediata operatività delle cessioni temporanee di quota nel corso dello stesso periodo.

Il comma 7 dispone il differimento al 30 aprile 2000 dei termini previsti dalla legge n. 118 del 1999 per le compensazioni nazionali 1997-98 e 1998-99.

Il comma 8, infine, contiene disposizioni di chiusura, circa la perdurante applicabilità della vigente normativa non modificata dal presente provvedimento e circa l'attuazione di questo da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si redige la relazione tecnica.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

L'esigenza del presente provvedimento deriva dalla necessità di consentire il tempestivo avvio della regionalizzazione del settore lattiero-caseario, prevista dall'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, e più volte rinviata e di recepire le principali innovazioni introdotte dalla legislazione d'emergenza per migliorare e rendere più trasparente la gestione del settore.

È inoltre necessario prorogare brevemente i termini previsti dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, di conversione del decreto-legge 19 marzo 1999, n. 43, per la conclusione delle operazioni di compensazione nazionale riferite ai periodi dal 1997 al 1999.

*Aspetti tecnico-normativi:* si recepiscono alcune delle modifiche introdotte dal recente Regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e si stabiliscono le regole per la ripartizione dell'aumento del quantitativo nazionale tra le regioni.

Sul piano normativo interno, il provvedimento modifica la legge 26 novembre 1992, n. 468, ed estende alcuni principi contenuti nella legge n. 118 del 1999, anche ai nuovi periodi, in attesa della riforma organica del settore, in discussione in aula alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 5687).

Vengono inoltre prorogati i termini previsti dall'articolo 1, commi 7 e 10, della suddetta legge n. 118 del 1999, a causa di alcuni ritardi intervenuti nella sequenza delle operazioni previste.

*Valutazione dell'impatto amministrativo:* l'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento è svolta dai competenti Uffici, già attrezzati per lo svolgimento di tali compiti.

Lo svolgimento delle attività in questione non richiede, pertanto, oneri organizzativi ulteriori.

*Drafting e linguaggio normativo:* l'impostazione del provvedimento si ispira a quella, ormai consolidata, dei precedenti interventi al riguardo.

## SCHEMA ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia di eventuali giudizi di costituzione in corso.*

Sulla materia delle quote latte, la Corte costituzionale si è pronunciata, in particolare, con la sentenza n. 398 dell'11 dicembre 1998, con la quale ha ritenuto che il comparto della produzione lattiera e delle strut-

ture produttive intese in senso lato attiene all'attività agricola e comporta il necessario coinvolgimento delle regioni.

A tal fine pertanto verrà chiesto il parere della Conferenza Stato-Regioni, con le modalità previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*2. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Il disegno di legge di riforma del settore lattiero caseario (Atto Camera n. 5687) è stato approvato dalla Commissione agricoltura della Camera e pende attualmente avanti all'Aula, dove è iniziata la discussione generale. Il presente provvedimento si limita a porre alcune regole indispensabili per l'avvio e il regolare svolgimento del prossimo periodo di produzione lattiera (1° aprile 2000) e ad anticipare alcune disposizioni incluse nel suddetto disegno di legge. Esso inoltre prevede l'attuazione del recente citato Regolamento (CE) n. 1256/99 e dispone la proroga di alcuni termini contenuti nella più volte citata legge n. 118 del 1999.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2000.*

**Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143, e 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare l'attuazione nazionale del regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e la regionalizzazione del settore lattiero-caseario ai fini dell'avvio del prossimo periodo di produzione lattiera, nonchè di prorogare i termini per la compensazione nazionale dei periodi pregressi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai produttori



operanti nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di priorità e modalità preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

2. Le regioni e le province autonome possono stabilire che le quote di coloro che hanno beneficiato delle assegnazioni di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non possano essere in tutto o in parte vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida, per uno o più periodi, salvo documentati casi di forza maggiore. Le quote non assegnate dalle regioni e dalle province autonome nel termine di cui al comma 1 riaffluiscono alla riserva nazionale per essere ripartite tra le altre regioni in misura proporzionale ai quantitativi fissati dalla tabella allegata.

3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, è curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali e alla relativa comunicazione ai produttori interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Tali comunicazioni costituiscono il titolo da consegnare, in copia conforme, all'acquirente per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Per i periodi successivi le comunicazioni devono avvenire, a cura delle regioni e delle province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite.

5. Alle operazioni di compensazione nazionale si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonché le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo anche nei confronti del produttore, salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente.

6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalità di controllo. È consentita la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché concorrano almeno le seguenti condizioni: a) il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota; b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura). Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo.

7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000.

8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempimento ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

## Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2000.

CIAMPI

D'ALEMA – DE CASTRO – BELLILLO –  
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

## TABELLA DI RIPARTIZIONE

---

---

PIEMONTE . . . . .	30.050
VALLE D'AOSTA . . . . .	1.700
LOMBARDIA . . . . .	141.900
BOLZANO . . . . .	13.150
TRENTO . . . . .	4.200
VENETO . . . . .	43.750
FRIULI V.G. . . . .	8.650
LIGURIA . . . . .	400
EMILIA ROMAGNA . . . . .	64.500
TOSCANA . . . . .	3.550
UMBRIA . . . . .	2.250
MARCHE . . . . .	1.850
LAZIO . . . . .	18.600
ABRUZZO . . . . .	3.650
MOLISE . . . . .	3.200
CAMPANIA . . . . .	11.750
PUGLIA . . . . .	10.850
BASILICATA . . . . .	3.800
CALABRIA . . . . .	2.400
SICILIA . . . . .	5.750
SARDEGNA . . . . .	8.050
TOTALE . . .	384.000

---

---